

### **Che cos'è**

Sul territorio montano del Comune di Tirano, precisamente il località Trivigno durante il periodo invernale, possono circolare motoslitte su un percorso prestabilito e all'interno della pista per le motoslitte.

Le disposizioni relative alla circolazione con detti mezzi sono regolamentate dall'Ordinanza n. 13 del 19 febbraio 2003.

### **Chi può chiedere l'autorizzazione per la circolazione con la motoslitte**

La circolazione di motoslitte in tutto il territorio montano del Comune di Tirano è vietata. Tale divieto non opera per i mezzi di servizio e di soccorso.

In deroga a tale divieto, il Comune concede speciali autorizzazioni per la circolazione su percorso prestabilito, alle persone maggiorenni, munite almeno di patente di guida di categoria "A":

- titolari di licenza per attività ricettive o di pubblico esercizio;
- proprietarie o affittuarie di abitazioni ubicate nel territorio comunale montano.

### **Cosa fare per avere l'autorizzazione**

Il Comune di Tirano concede un limite massimo di n. 20 autorizzazioni per ogni stagione invernale.

Tutti gli interessati dovranno inoltrare, entro il 10 novembre di ciascuno anno, istanza, in bollo da € 14,62=, su apposito modulo al Comune indicante:

- i motivi della necessità di utilizzo della motoslitte;
- il percorso da compiere;
- la marca, il modello ed il numero di telaio della motoslitte;

Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere prese in considerazione solo se rientranti nell'ambito del numero di autorizzazioni concedibili come fissato dal punto 3) dell'Ordinanza del Sindaco n.13/2003.

### **Rilascio autorizzazione**

Coloro che verranno autorizzati, verrà rilasciato un apposito contrassegno, che dovrà essere posizionato centralmente sulla parte anteriore della motoslitta in modo da risultare visibilmente esposto.

I conducenti delle motoslitte dovranno osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) nella guida non dovranno creare pericolo od intralcio per altri veicoli;
- b) non è consentito il sovraccarico, né il traino di sciatori;
- c) la velocità deve essere regolata in relazione alle pendenze trasversali e longitudinali, alle caratteristiche del veicolo e del terreno, alle condizioni della neve e della visibilità;
- d) per quanto attiene all'incrocio, alle precedenza, al sorpasso al cambiamento di direzione, alla sospensione della marcia, alla limitazione dei rumori ed infine all'uso dei dispositivi di segnalamento acustico, valgono, le norme di cui al T.U. sulla disciplina della circolazione stradale.

I contravventori verranno puniti a norma di legge (art. 27 L.R. n. 8/1976, come sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 80/1989, come modificato della L.R. 19.09.1992 n. 30).

e) è fatto divieto di circolazione con le motoslitte al di fuori delle strade, l'infrazione a tale divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'13 Legge Regione Lombardia n. 10/2008 (da € 500,00 a € 4.000,00).

### **Normativa**

#### [Ordinanza del Sindaco n. 13 del 19 febbraio 2003](#)

Art. 27 L.R. n. 8/1976, come sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 80/1989, come modificato della L.R. 19.09.1992 n. 30

Legge Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 10

#### [MODELLO richiesta rilascio autorizzazione per l'utilizzo della motoslitta](#)